



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 30-05-2013

OGGETTO

ISTITUZIONE MERCATINO DEL CONTADINO (FARMER MARKET) TEMPORANEO IN P.ZA UMBERTO I ED AFFIDAMENTO GESTIONE.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Iannaccone Antonio	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Spagnuolo Giuseppe	Assessore	P
Tomasetti Concetta	Assessore Esterno	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la richiesta presentata in data 9 maggio 2013 prot.n.8307 da Pellegrino Bilotto, nella sua qualità di Direttore Provinciale ASSO. A.P.I.Avellino - Associazione Artigiani e Piccoli Imprenditori - per l'istituzione in P.za Umberto I° di un "mercato del contadino" (FARMER MARKET) per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli dei loro prodotti ;

Visto il parere igienico-sanitario favorevole espresso dalla A.S.L. AV2 – U.O.C. Area Medica Territoriale Dip.Prevenzione prot.n.2788 del 27.05.2013;

Ritenuto opportuno procedere all' istituzione del Farmer Market in parola;

Visti:

- il D.lgvo. 18.05.2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";
- il Decreto 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che prescrive le linee guida per l'istituzione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;

Visto, altresì, il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 27.04.1994 e s.m.i.;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di istituire , sperimentalmente, per mesi tre dal 2 giugno 2013 al 1° settembre 2013 il "mercato del contadino" FARMER MARKET a frequenza settimanale, nella giornata di Domenica, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 in Piazza Umberto I° per un numero massimo di 20 posteggi aventi ognuno una superficie di mq.9, come da planimetria allegata;

Di approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente delibera;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31-05-2013

Dal Municipio, li 31-05-2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2013

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 31-05-2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci


Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 31-05-2013

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

"FARMER'S MARKET" PIAZZA UMBERTO I - ATRIPALDA (AV)
Planimetria individuazione postazioni c.d.



3.97
MURARIA TOGA

ATRIPALDA
AV

Piazza Umberto I

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI ATRIPALDA

E

ASSO.A.P.I. DI AVELLINO

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLI IMPRENDITORI DI AVELLINO

L'anno 2013, il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale in Piazza Municipio

Il

Comune di Atripalda, C.F. 00095990644 con sede in Piazza Municipio, rappresentato dal Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, domiciliato per l'occasione presso la sede comunale;

e

Asso.A.P.I. Avellino - Associazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, con sede legale in Avellino alla via Colombo civico 2, rappresentata dal Direttore Provinciale Pellegrino Bilotto, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione;

premesso che il Comune di Atripalda e Asso.A.P.I. Avellino intendono istituire un "Farmer Market" riservato alla vendita da parte degli imprenditori agricoli (I.A.T.P.) e degli artigiani della trasformazione dei prodotti alimentari, denominato "Mercato dei Sapori Irpini", ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 Novembre 2007 in attuazione dell'art.1, comma 1065 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296

si conviene e si stipula quanto segue :

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'istituzione del mercato riservato alla vendita da parte degli imprenditori agricoli e degli artigiani della trasformazione dei prodotti alimentari denominato "Mercato dei Sapori Irpini" (di seguito indicato come "Mercato"), ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 in attuazione dell'art.1, comma 1065 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296.

Oggetto della presente convenzione è anche l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato, che vengono affidate dal Comune all'Associazione Artigiani e Piccoli Imprenditori di Avellino di seguito indicata come "soggetto gestore", congiuntamente alla concessione del suolo pubblico interessato dal mercato, come individuato e delimitato dall'allegata planimetria quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'area del mercato viene affidata in concessione al soggetto gestore solo ed esclusivamente per lo svolgimento del Mercato dei Sapori Irpini.

Il Mercato viene istituito dal Comune di Atripalda in forma sperimentale e affidato al soggetto gestore per il perseguimento dei seguenti obiettivi :

- Promuovere i prodotti tipici della Regione Campania con particolare riferimento ai prodotti agricoli provinciali;
- Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole e delle aziende di trasformazione dei prodotti alimentari, valorizzando le risorse offerte dal territorio regionale;
- Sostenere l'acquisto "a chilometri 0" riducendo la filiera di vendita dei prodotti;
- Educare il consumatore ad un consumo attento alle proprietà organolettiche legate alla stagionalità dei prodotti agricoli;
- Sostenere la vendita dei prodotti agricoli con campagne di sensibilizzazione, di informazione, didattiche rivolte ai cittadini più giovani del contesto provinciale.

ART. 2

IMPEGNI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico del soggetto gestore i seguenti adempimenti:

1. L'organizzazione e il corretto andamento del mercato, prevedendo attività di comunicazione, informazione, valorizzazione e promozione;
2. Promozione dell'iniziativa tra i diversi produttori agricoli e artigiani della trasformazione dei prodotti alimentari nell'ambito regionale;
3. Predisposizione delle apposite schede di rilevazione dei prezzi praticati e dei quantitativi posti in vendita;
4. Trasmissione al Comune di una relazione al termine dei tre mesi in merito alle attività di vendita, di informazione e di promozione svolte;
5. Pubblicizzazione del mercato e promozione delle attività di supporto anche con il patrocinio del Comune;
6. Organizzazione delle attività didattiche e dimostrative legate alle produzioni agricole e artigianali tipiche del contesto produttivo campano;
7. Essere soggetto referente per il Comune, degli operatori, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
8. Comunicare al Comune i riferimenti delle aziende agricole e delle piccole imprese ammesse al Mercato con i relativi prodotti agricoli messi in vendita , nonché degli aggiornamenti in merito alle nuove immissioni o estromissioni;
9. Effettuare anticipatamente, con cadenza mensile, il versamento del canone di concessione del suolo pubblico (TOSAP);
10. Garantire la raccolta dei rifiuti, opportunamente differenziati, mantenendo in ordine e pulita l'area del mercato;

11. Ripristinare gli eventuali danni alle aree mercatali;
12. Esercitare l'attività di controllo sul rispetto della presente convenzione da parte degli operatori;
13. Vigilare e predisporre idonee misure affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale;
14. Presentazione all'Amministrazione Comunale di proposte in merito al proficuo funzionamento del Mercato;
15. Assicurarci che l'intera area della Piazza Umberto I° sia sgombra dai veicoli al servizio degli operatori i quali dovranno utilizzare le aree di parcheggio situate nelle zone limitrofe.

L'assegnazione dei posteggi viene fatta dal soggetto gestore tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori agricoli e di quelle organizzative e di gestione generali, garantendo una massima diversificazione dei prodotti posti in vendita.

ART. 3

GESTIONE DEI SERVIZI DI MERCATO

Il soggetto gestore deve provvedere direttamente alla gestione dei seguenti servizi:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi di erogazione di luce e acqua mantenendo gli stessi in perfette condizioni di funzionamento e conservazione;
2. Svolgimento dell'attività di vendita in conformità delle norme igienico-sanitarie vigenti;
3. Ogni altro servizio ausiliario del mercato ritenuto utile.

Il canone di occupazione del suolo pubblico dovuto è quello previsto dal vigente Regolamento comunale.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione viene stipulata per un periodo di mesi tre, continui e decorrenti alla data di sottoscrizione.

Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell'Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza o rinuncia, il Comune ha diritto di ritenere senza compenso o indennità alcuna, tutte le opere, gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'area del mercato, comprese le migliorie e le addizioni che verranno acquisite gratuitamente al patrimonio pubblico dell'Ente concedente.

ART. 5

DIVIETI

È espressamente vietata qualsiasi utilizzazione dell'area destinata al mercato per finalità diverse da quelle richiamate nella presente convenzione, fatta eccezione per le attività di animazione previste al punto 5.3 della relazione illustrativa "Mercato dei Sapori Irpini"- Progetto per la tutela del consumatore e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici.

ART. 6

RESPONSABILITÀ

Il gestore resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il gestore è altresì responsabile per qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività di Farmer Market sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 7

RISOLUZIONE

La presente convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi, per decadenza, per revoca a causa di reiterate inadempienze.

ART. 8

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti, in dipendenza del presente atto, i contraenti dichiarano quale foro competente quello del Tribunale di Avellino.

Per il Comune di Atripalda

Il Sindaco

Avv. Paolo Spagnuolo

Per Asso.A.P.I.

Pellegrino Bilotto